

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.D. n. 1982 del 29/4/2021 di rinnovo del riconoscimento di derivazione d'acqua dal T. Assa in Comune di Lessolo (Reg. Valcava) ad uso domestico, assentito alla Comunione di Utenti rappr. da Maneglia Oscar.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

D.D. n. 1982 del 29/4/2021 di rinnovo del riconoscimento di derivazione d'acqua dal T. Assa in Comune di Lessolo (Reg. Valcava) ad uso domestico, assentito alla Comunione di Utenti rappr. da Maneglia Oscar.

Concessione a derivare:

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire alla Comunione di Utenti rappr. da Maneglia Oscar, (omissis) il rinnovo con variante e subentro del riconoscimento di antico diritto di derivazione d'acqua dal T. Assa in Comune di Lessolo (Reg. Valcava) ad uso domestico per tutto l'anno in misura di l/s massimi 2 e medi 2 per irrigare Ha 0,20 di terreni adibiti ad orto a servizio di edifici di tipo residenziale e non configuranti un'attività economica, produttiva o con finalità di lucro, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di accordare il riconoscimento per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 31/01/2002, data di scadenza del provvedimento che si rinnova, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)

Disciplinare di concessione:

(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI A CUI DOVRÀ' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Trattandosi di rinnovo di un titolo per il prelievo di acque inferiore a 100 l/s l'Amministrazione concedente si riserva la possibilità di rivedere i relativi parametri in qualunque momento nel corso della durata del provvedimento medesimo al fine, ove si manifestino squilibri del bilancio idrico, di adeguare il prelievo in questione al fabbisogno idrico individuato nell'ambito della revisione a scala di bacino dei diritti di concessione esistenti. Entro novanta giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera e sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9.8.1999 n. 22.

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 l/s (DMV base). L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della

applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni e dal Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po.

(... omissis ...)